

ALLEGATO "C" REP. 8065 E RACC. 6497

Il presente atto gode delle agevolazioni fiscali di cui al D.Lgs. 17/2017-Codice del Terzo Settore art. 82 comma 3 per esenzione imposta di registro e comma 5 esenzione da imposta di bollo.

S T A T U T O

La terra dei Bambini APS

Associazione di Promozione Sociale

Via Don Gnocchi, 2 - 20023 Cerro Maggiore (MI)

C.F. 92040280155 P.IVA 07186860966

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: "La terra dei Bambini APS" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto, dai suoi regolamenti, e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Cerro Maggiore (MI) in Via Don Gnocchi 2, la sua durata è illimitata. Su proposta del Consiglio Direttivo è possibile aprire sedi locali dandone comunicazione agli organi preposti.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consi-

glio direttivo.

Articolo 2 - Finalità

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per il bambino, la famiglia e l’adulto. In particolare intende:

- promuovere la crescita armonica di ogni bambino, nel rispetto delle proprie attitudini personali e nello sviluppo delle proprie competenze;
- sostenere l'acquisizione delle autonomie del bambino, come strumento essenziale per la costruzione di personalità libere e serene;
- divulgare i principi della pedagogia scientifica di Maria Montessori, capace di mettere il bambino in condizione di “fare da sé” e di sviluppare la fiducia in se stesso, negli altri e nel mondo circostante;
- valorizzare la famiglia come soggetto sociale attivo e come prima responsabile dell'educazione del bambino;
- contribuire a promuovere giusti e retti rapporti fra gli esseri umani, fra i gruppi e fra le nazioni;
- contribuire a divulgare e sviluppare il principio della buona volontà affinché ognuno, secondo le sue possibilità, cooperi alla costruzione di una nuova civiltà improntata all’etica;
- contribuire allo sviluppo di una cultura basata sulla conoscenza e sul rispetto delle leggi universali, nella consapevolezza di far parte di una grande vita;

- contribuire al riconoscimento della divinità interiore, al di fuori d'ogni confessione religiosa, come fatto centrale della vita umana;

- divulgare la suddetta conoscenza a tutti coloro che si sentono interiormente motivati ad avvicinarsi ad essa, attraverso l'insegnamento delle discipline orientate allo sviluppo biofisico, psicologico, esoterico, armonico e spirituale degli individui;

- promuovere lo studio comparato delle religioni, delle scienze, delle filosofie, delle arti e delle culture, affinché emerga la nota fondamentale dell'unità nelle diversità.

Articolo 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

	- lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.	
	2. In particolare l'associazione si propone di:	
	- promuovere, organizzare e gestire un progetto di educazione parentale organizzato sui principi pedagogici di Maria Montessori;	
	- supportare attività informali che le famiglie dei soci attivano con lo scopo di gestire i propri minori insieme ad altre famiglie;	
	- promuovere e gestire momenti formativi basati sulle antiche regole e insegnamenti dei maestri spirituali, comparate con la conoscenza della scienza moderna;	
	- promuovere, diffondere e gestire momenti di pratica della meditazione di gruppo;	
	- promuovere e realizzare momenti di confronto sugli aspetti di attualità in chiave filosofica e umanistica;	
	- organizzare e realizzare momenti di approfondimento sulla scrittura come strumento di crescita interiore.	
	3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.	
	4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione.	

Articolo 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Articolo 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche, non fisiche e giuridiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro alle condizioni stabilite dalle norme.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

a) I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto iniziale.

b) I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

c) I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati ad avvenuto versamento della quota associativa. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato e contestuale rimborso della quota associativa eventualmente già versata.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

	2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile	
	in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della	
	qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.	
	3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio	
	escludendo ogni forma di discriminazione.	
	4. Ciascun associato ha diritto:	
	a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in	
	Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;	
	b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;	
	c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;	
	d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;	
	e) di recedere in qualsiasi momento.	
	Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.	
	5. Ciascun associato ha il dovere di:	
	a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;	
	b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;	
	c) versare la quota associativa secondo l'importo e i tempi propo-	

sti dal consiglio direttivo e approvati dall'assemblea.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa o diversamente sanzionato secondo quanto stabilito dal collegio dei probiviri se nominato o, in mancanza, dal Consiglio direttivo.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea e non in contrasto con le norme in materia di volontariato. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge o se dovuti;
- e) il collegio dei probiviri, nei casi previsti dalla legge o se dovuti.

2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di 5 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Tutti coloro che ricoprono cariche sociali o svolgono funzioni per

esse possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ed è possibile attribuire un compenso secondo le possibilità dell'associazione.

Articolo 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio

direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo e in ordine con il versamento della quota associativa.

Articolo 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio*;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

	h)	approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
	i)	deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
	2.	L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
	a)	deliberare sulle modificazioni dello statuto;
	b)	deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
	<u>Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea</u>	
	1.	L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
	2.	L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
	3.	L'Assemblea è convocata, almeno 10 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, cartacea o elettronica, che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
	<u>Articolo 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto</u>	
	1.	L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convoca-

zione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Su proposta del Consiglio direttivo nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, le votazioni riguardanti tematiche inerenti i progetti di educazione parentale, si basano sul principio di rappresentanza comune. Invece quando si trattano argomenti di vita associativa, tutti i soci hanno diritto di voto

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

6. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

7. L'Assemblea può tenersi per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente.

neamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.

8. L'espressione del voto può esercitarsi anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità sono definite in apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

9. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

10. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

11. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

12. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

13. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Articolo 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione

dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di 5 esercizi e possono essere rieletti.

Articolo 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e

	disponendo delle risorse economiche;	
d)	predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
e)	predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività dell'anno successivo;	
f)	proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;	
g)	predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sull'attività svolta o nel termine più lungo di 6 mesi ma non oltre il tempo utile per il deposito al RUNTS;	
h)	determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;	
i)	accogliere o respingere le domande degli associati;	
j)	deliberare in merito all'esclusione degli associati;	
k)	proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;	
l)	eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;	
m)	nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;	

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o) assumere e/o conferire incarichi al personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso e agli associati;

s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la

	maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostitu-	
	zioni dei componenti del consiglio direttivo devono essere convalida-	
	te dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono	
	con gli altri componenti.	
	2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 5 giorni prima della	
	riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera,	
	cartacea o elettronica, che accerti la ricezione della comunicazione	
	da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà	
	essere fatta almeno 1 giorno prima della data prevista per la riunion-	
	ne.	
	3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presiden-	
	te, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno	
	un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione	
	deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.	
	4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti ester-	
	ni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza di-	
	ritto di voto.*	
	5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente	
	la maggioranza dei suoi componenti eletti.	
	6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso	
	di parità prevale il voto del presidente.	
	7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il	
	relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario	
	all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consi-	
	glio direttivo.	

Articolo 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 5 esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici,

la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 19 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Articolo 20 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale

dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 20-bis - revisore legale dei conti

1. Laddove l'organo di controllo non eserciti il controllo contabile, e sempre che ricorrano i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 21 - Collegio dei Garanti e dei Probiviri

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti e/o dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del mandato, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I compo-

nenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure. I garanti e/o i probiviri vengono attivati in caso di reclami o comportamenti non confacenti degli associati. Fin quando non venga eletto i poteri li assume il Consiglio direttivo.

Articolo 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) contributi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 23 bis - patrimonio minimo

1. Il patrimonio minimo dell'associazione non deve essere inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), o a quello diverso previsto dalla Legge ai fini del riconoscimento e mantenimento

della personalità giuridica.

2. Quando risulti che il patrimonio minimo sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l'assemblea per assumere le decisioni previste dal CTS.

Articolo 24 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° Settembre di ogni anno per terminare il 31 Agosto successivo.

2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di Dicembre o nel termine più lungo dei 6 mesi, comunque in tempo utile per il deposito nel RUNTS.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono

elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di Agosto dell'anno precedente all'esercizio cui si riferiscono.

Articolo 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea,

che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato: ANDREA POZZOLI

Firmato: VALERIA FILIPPINI

Firmato: ALESSANDRO BALTI - notaio -